

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
577/2017/R/GAS

CERTIFICAZIONE DI SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A., IN QUALITÀ DI GESTORE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA, A SEGUITO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 9 GIUGNO 2017 C(2017) 4101 FINAL

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il Regolamento CE 1775/2005 (di seguito: Regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- il decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (di seguito D.l. 21/12);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85 (di seguito:D.P.R. 85/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 246 del 21 ottobre 2005;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione 153/11);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 55/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 55/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 59/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 219/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 219/2017/R/gas);
- la determina 5 agosto 2016, 20/2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità (di seguito: determina 20/16);
- il parere emesso dalla Commissione Europea del 9 giugno 2017 C (2017) 4101 final (protocollo Autorità 20458 del 13 giugno 2017; di seguito parere della Commissione), sulla decisione di ricertificazione preliminare di Società Gasdotti Italia S.p.a., adottata dall’Autorità con la deliberazione 219/2017/R/gas;
- la comunicazione di S.G.I. - Società Gasdotti Italia S.p.a. del 20 aprile 2017 (protocollo Autorità 15629 del 27 aprile 2017; di seguito comunicazione di SGI S.p.a. del 20 aprile 2017);
- la comunicazione di S.G.I. - Società Gasdotti Italia S.p.a. del 26 luglio 2017 (protocollo Autorità 25246 del 27 luglio 2017 – di seguito: comunicazione di SGI S.p.a. del 26 luglio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alla direttiva 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della produzione e della fornitura;
- il sistema di separazione previsto dalla nuova direttiva ha stabilito che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all’articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE, tale assetto non possa essere modificato;
- in base all’articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;

- l'articolo 9, par. 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di:
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura ed esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto;
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto ed esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
- l'articolo 9, par. 1, lettera c), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto ed esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o l'attività di fornitura;
- l'articolo 9, par. 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona di essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- l'articolo 9, par. 2, della direttiva 2009/73/CE, stabilisce che i diritti di cui al par. 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, comprendono il potere di esercitare diritti di voto, il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure la detenzione di una quota di maggioranza;
- l'articolo 9, par. 3, della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini del par. 1, lettera b) del medesimo articolo, la nozione di "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" include quella di "impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- l'articolo 9, par. 12, della direttiva 2009/73/CE vieta alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di assumere, direttamente o indirettamente, il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il par. 1 del medesimo articolo.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10, par. 1, della direttiva 2009/73/CE, dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, par. 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del Regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, par. 3, della citata direttiva, prevede che i gestori di un sistema di trasporto notifichino all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della medesima direttiva;
- l'articolo 10, par. 4, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
 - quando ricevono notifica dal gestore;
 - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 della direttiva, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su richiesta motivata della Commissione;
- l'articolo 11, par. 1, della direttiva 2009/73/CE, prevede che qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasporto o da un gestore di sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di paesi non appartenenti alla Comunità europea (di seguito: paesi terzi), l'autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione;
- ai sensi della medesima disposizione, l'autorità di regolamentazione è tenuta a notificare, altresì, alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un gestore del sistema di trasporto da parte di soggetti di paesi terzi;
- l'articolo 11, par. 2, della citata direttiva, prevede che il gestore di un sistema di trasporto notifichi all'autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un gestore del sistema di trasporto da parte di soggetti di paesi terzi;
- l'articolo 11, par. 3, della citata direttiva, prevede, altresì, che l'autorità di regolamentazione debba rifiutare la certificazione se non è stato dimostrato che:
 - a) l'entità interessata ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 9;
 - b) all'autorità di regolamentazione o ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, il rilascio della certificazione non metterà

a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità;

- il medesimo articolo prevede che nell'esaminare la questione, l'autorità di regolamentazione o l'autorità competente a tal fine designata tiene conto:
 - dei diritti e obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
 - dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario;
 - di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato;
- l'articolo 11, par. 4, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa;
- l'articolo 11, par. 5, della direttiva in parola, prevede che prima che l'autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l'autorità competente designata, chieda un parere alla Commissione se:
 - l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 9;
 - il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità;
- l'articolo 11, par. 6, della citata direttiva, prevede che, entro due mesi dalla ricezione della richiesta, la Commissione comunichi il proprio parere all'autorità nazionale di regolamentazione, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine di ulteriori due mesi nel caso in cui la medesima Commissione richieda i pareri dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali per l'energia, dello Stato membro in questione e delle parti interessate;
- l'articolo 11, par. 6, della richiamata direttiva, prevede che, in assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al precedente punto, si considera che non vi siano obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione;
- l'articolo 11, par. 7, della citata direttiva, prevede che nel valutare se il controllo da parte di un soggetto di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:
 - delle circostanze specifiche del caso dei paesi terzi interessati;
 - dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento;
- l'articolo 11, par. 8, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione disponga di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al par. 6, per

adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione, tenendo nella massima considerazione il parere della Commissione.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di sistemi di trasporto;
- l'articolo 9, comma 3, del D.lgs. 93/11, ha previsto che, successivamente alla prima certificazione e ove necessario, l'Autorità avvii le procedure di certificazione:
 - nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
 - di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischi di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando abbia motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su motivata richiesta della Commissione europea;
- l'articolo 9, comma 8, del D.lgs. 93/11, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino all'Autorità tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 9, comma 10, del D.lgs. 93/11, prevede che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, siano stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di un paese terzo ne acquisisca il controllo e in base ai quali l'Autorità è tenuta ad adottare una decisione di certificazione; il predetto decreto deve garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il paese terzo interessato purché conformi al diritto comunitario.
- l'articolo 43, comma 2, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte di qualsiasi impresa di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73/CE e dei Regolamenti CE 713/2009/CE e 715/2009/CE.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori del sistema di trasporto ed ha approvato i questionari relativi alle informazioni da inviare all'Autorità per l'espletamento delle suddette procedure;

- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - b) su motivata richiesta della Commissione;
 - c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che le procedure di ricertificazione, nei casi di cui al comma 4.2, lettera c) del medesimo allegato, siano avviate entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Autorità, delle comunicazioni previste dal comma 25.1 dell'allegato, qualora le variazioni intervenute richiedano un riesame del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11 prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni della 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie alla certificazione;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- il comma 6.1 dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di ricertificazione conformemente alle procedure di cui ai sopra citati commi, 5.6, 5.7 e 5.8 del medesimo allegato;
- il comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all'Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima;
- l'articolo 29, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11 prevede che i gestori di sistemi di trasporto adattino il proprio oggetto sociale, lo statuto e le procure

conferite agli organi sociali al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73/CE, dal D. lgs. 93/11 e dalla medesima deliberazione;

- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento da parte degli Uffici dell'Autorità delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- con la determina 20/16, il Direttore dell'allora Direzione Tariffe (ora Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*) dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione 153/11 che assicurino adeguati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle medesime informazioni.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 219/2017/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione di ricertificazione preliminare di Società Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito: la società) in qualità di gestore di sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria;
- con la predetta decisione, notificata alla Commissione, l'Autorità ha prescritto alla società una serie di azioni volte al completo assolvimento da parte della società dei requisiti previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs 93/11, ai fini della sua certificazione in qualità di gestore di sistema di trasporto in separazione proprietaria. In tal senso, l'Autorità ha prescritto di:
 - a) portare a termine, entro 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione del provvedimento, l'acquisizione delle reti non di proprietà gestite, o in caso contrario, procedere alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione di tali reti, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità;
 - b) comunicare tempestivamente all'Autorità ogni modifica sostanziale dei requisiti previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE relativi all'assetto di controllo della società e/o ai diritti vantati dagli azionisti di controllo nei confronti di imprese di produzione e/o fornitura o comunque di ogni variazione sostanziale delle condizioni verificate dall'Autorità ai fini della decisione di certificazione che possano configurare una violazione del citato articolo 9;
- nella comunicazione del 20 aprile 2017, la società ha precisato di non avere osservazioni circa il contenuto della decisione di cui alla deliberazione 219/2017/R/gas;
- in data 9 giugno 2017, la Commissione ha notificato all'Autorità il parere di cui agli articoli 10, par. 6, e 11, par. 6, della direttiva 2009/73/CE e di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009; nel citato parere la Commissione ha espresso una generale condivisione dei contenuti della certificazione preliminare di cui alla deliberazione 219/2017/R/gas;

- in particolare, nel parere, la Commissione ha condiviso la posizione espressa nella decisione preliminare di certificazione dall'Autorità circa l'assenza di conflitto di interesse, in capo ai nuovi azionisti, tra le partecipazioni detenute in imprese di generazione e/o di fornitura di energia e il controllo della società stessa; l'assenza di ogni conflitto di interesse giustifica, pertanto, la decisione adottata dall'Autorità di certificare la società sulla base del modello di separazione proprietaria previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- inoltre, nel citato parere, la Commissione ha condiviso la posizione dell'Autorità circa il fatto che il controllo assunto sulla società da parte dei nuovi azionisti, soggetti di diritto extra UE, non rappresenta un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento in Italia e nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE;
- nel parere, tuttavia, la Commissione ha effettuato alcune osservazioni, così riassumibili:
 - a) la Commissione ha invitato l'Autorità a valutare se la partecipazione in un'impresa di fornitura del gas naturale situata in Austria da parte di uno degli azionisti di controllo della società, possa comportare un conflitto di interessi nella gestione delle attività di quest'ultima;
 - b) la Commissione ha rilevato, altresì, che le restrizioni relative alle attività di produzione e di fornitura di energia di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE non sono geograficamente limitate al territorio dell'Unione europea; di conseguenza, ha invitato l'Autorità, prima della sua decisione finale, ad analizzare se le partecipazioni degli azionisti della società in imprese di produzione e/o di fornitura di energia in paesi terzi possano comportare un conflitto di interessi nella gestione della società;
 - c) la Commissione ha invitato l'Autorità a continuare a controllare la conformità agli obblighi di separazione anche dopo l'adozione della decisione di certificazione, in particolare nel caso in cui gli azionisti di controllo acquisiscano altre partecipazioni in imprese attive nella generazione o fornitura;
 - d) la Commissione ha rilevato la necessità che l'Autorità acquisisca, prima della decisione finale di certificazione, le autocertificazioni rilasciate dai membri del consiglio di amministrazione della società e della sua controllante Sole Bidco S.p.a., in relazione al rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - e) la Commissione ha invitato l'Autorità ad accertare i motivi per cui la società non abbia ancora soddisfatto la condizione imposta nella prima decisione di certificazione di cui alla deliberazione 55/2013/R/gas, ossia l'acquisizione delle reti non di proprietà gestite o, in alternativa, la risoluzione del contratto di gestione delle stesse, ed ha esortato l'Autorità a subordinare la

- certificazione alla conclusione dell'acquisizione, conformemente al calendario proposto nella decisione preliminare di ricertificazione;
- f) la Commissione ha esortato l'Autorità ad accertare, nella decisione finale, se la società sia effettivamente soggetta al controllo congiunto dei suoi azionisti e ad adeguare la decisione al risultato di tale valutazione;
- g) infine, la Commissione, in relazione alle valutazioni dell'Autorità sulla conformità del nuovo assetto proprietario della società all'articolo 11 della direttiva, ha sostenuto che:
- il fatto che l'attività di trasporto del gas sia regolamentata, come addotto nel parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere ritenuto un elemento che riduce o elimina i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento
 - il fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana non si sia opposta all'operazione non può costituire, di per sé stessa, prova dell'assenza di rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle osservazioni formulate dalla Commissione nel suo parere di cui ai precedenti punti a) e b), l'Autorità, già in sede di decisione preliminare di certificazione, ha valutato che non vi siano rischi di conflitti di interessi in capo agli azionisti della società e quindi non sussistano rischi di gestione discriminatoria della rete, sia con riferimento alla partecipazione detenuta da uno degli azionisti di controllo in un'impresa di fornitura del gas situata in Austria, sia con riferimento ad ogni altra partecipazione in imprese di produzione e/o di fornitura di energia detenuta in altri paesi dell'Unione europea o extra UE sulla scorta del fatto che:
 - la rete gestita dalla società non ha interconnessioni con l'estero ed è completamente sottesa alla rete di proprietà di Snam Rete Gas S.p.a., che, ai sensi della normativa nazionale, ha la responsabilità del bilanciamento della rete nazionale di gasdotti, compresa la gestione delle interconnessioni con l'estero;
 - le partecipazioni in imprese di produzione e/o di fornitura di energia detenute dagli azionisti della società sono localizzate in contesti geograficamente lontani da quello in cui opera quest'ultima e tali imprese non utilizzano gas per le loro attività;
 - la partecipazione detenuta da uno degli azionisti di controllo della società nella società Energie Steimark AG (di seguito "Estag"), un'impresa di fornitura del gas situata in Austria, è comunque una partecipazione minoritaria; con particolare riferimento a quest'ultima società, la comunicazione di SGI S.p.a. del 26 luglio 2017 precisa anche che i) Estag

non svolge – direttamente e/o indirettamente (neppure tramite le proprie controllate – attività di fornitura/produzione di energia elettrica e gas in Italia, svolgendo la propria attività di fornitura/produzione di energia elettrica e gas – tramite le proprie controllate – esclusivamente nel territorio austriaco, nonché in Germania, Slovacchia, Slovenia e in Repubblica Ceca; ii) non esiste alcuna interconnessione tra la rete nazionale gestita dalla società e la rete che serve Estag; iii) l'attività di generazione di energia elettrica svolta da Estag si basa esclusivamente sulle fonti rinnovabili (acqua, vento, solare e biomasse;

- infine, il quantitativo di gas che transita sulla rete della società è sostanzialmente determinato dai clienti finali a questa allacciati tra i quali non vi sono imprese riconducibili agli azionisti della società;
- in relazione all'osservazione formulata dalla Commissione nel suo parere di cui al precedente punto c), l'articolo 43, comma 2, del D.lgs. 93/11, conferisce all'Autorità il potere di vigilanza sulla permanenza in capo alla società dei requisiti assunti alla base della decisione di certificazione, anche a seguito di modifiche derivanti dall'acquisizione di nuove partecipazioni da parte degli azionisti in imprese attive nella generazione o fornitura;
- in relazione all'osservazione formulata dalla Commissione nel suo parere di cui al precedente punto d), occorre evidenziare che lo statuto societario della società è stato già adeguato, a seguito della prima decisione di certificazione adottata dall'Autorità con deliberazione 55/2013/R/gas, alle prescrizioni contenute nell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, in relazione ai requisiti di indipendenza previsti per i gestori di trasporto; in tal senso, le autocertificazioni di indipendenza rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, non possono che confermare quanto previsto dallo Statuto medesimo;
- peraltro, a maggiore conferma delle considerazioni qui svolte, con la comunicazione di SGI S.p.a. del 26 luglio 2017, la società ha comunque fatto pervenire all'Autorità le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione di SGI al fine di attestare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 9, comma , lettera d), della direttiva 2009/73/CE;
- in relazione all'osservazione formulata dalla Commissione nel suo parere di cui al precedente punto e), risulta che il proprietario della rete gestita dalla società ha avviato le procedure per la cessione della rete stessa solo nel corso del 2015 e, data la sua natura di ente pubblico economico, ha dovuto assoggettare detta cessione ad una gara ad evidenza pubblica che ha richiesto tempi prestabiliti, più ampi rispetto a quelli prospettati dall'Autorità; la società, con la comunicazione di SGI S.p.a. del 26 luglio 2017, ha informato l'Autorità di essere risultata aggiudicataria di detto bando,

ma di avere comunque mantenuto, fino all'aggiudicazione del bando, la gestione della rete, peraltro di modesta entità rispetto a quella di proprietà, per motivi di continuità del servizio agli utenti allacciati; la società, nella medesima comunicazione, ha anche precisato di aver richiesto formalmente all'ente pubblico economico, proprietario della rete, l'indicazione dei tempi previsti per l'aggiudicazione definitiva, e di poter ragionevolmente ritenere che il processo di acquisizione si possa concludere entro la fine dell'anno corrente e, comunque, in tempo utile rispetto al termine fissato dall'Autorità;

- in relazione all'osservazione formulata dalla Commissione nel suo parere di cui al precedente punto f), l'Autorità ha accertato l'esistenza di un controllo congiunto sulla società da parte dei suoi nuovi azionisti di controllo sulla base delle disposizioni contenute nello statuto societario; tali disposizioni prevedono, in particolare, che per le decisioni di natura rilevante e in materie riservate, debba esserci l'accordo congiunto tra i rappresentanti dei due azionisti;
- infine, in relazione all'osservazione formulata dalla Commissione nel suo parere di cui al precedente punto g), la posizione assunta dall'Autorità nella sua decisione preliminare si è basata su una valutazione espressa dal Ministero dello sviluppo economico cui competono, per legge, le decisioni circa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale; inoltre, la normativa di fonte legislativa sulla base della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato il non esercizio dei poteri speciali sull'operazione di acquisizione della società da parte dei nuovi azionisti, prevede espressamente la valutazione da parte del Governo avvenga anche alla luce della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale; in tal senso, l'Autorità – che è vincolata nell'esercizio dei suoi poteri alla legge – sul tema non può, in alcun modo, discostarsi dalle suddette valutazioni, le quali, come già detto, provengono dalle autorità che l'ordinamento nazionale qualifica come le soli competenti a tal fine e che, pertanto, non possono essere legittimamente ritenute irrilevanti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 20 aprile 2017, la società ha comunicato all'Autorità l'incorporazione nella società delle sue controllanti Sole Bidco S.p.a. e SGI Holding S.p.a.,
- in relazione alla suddetta operazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato il non esercizio dei poteri speciali, ai sensi della normativa sull'esercizio dei cd. Golden Power, in particolare degli articoli 1 e 2, comma 2 del citato D.l. 21/12 e degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 85/14, non ravvisando che l'operazione fosse suscettibile di compromettere e arrecare grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti;

RITENUTO CHE:

- sia opportuno chiudere il procedimento di certificazione di Società Gasdotti Italia S.p.a. secondo il modello di gestore di trasporto in separazione proprietaria, di cui all'articolo 10 e 11, della direttiva 2009/73/CE, al fine di consentire alla società di agire in qualità di gestore del sistema di trasporto come previsto dall'articolo 9, comma 7, del D.lgs. 93/11;
- sia opportuno confermare la prescrizione relativa all'acquisizione delle reti non di proprietà attualmente gestite o alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione di tali reti, nei termini previsti dalla deliberazione 490/2012/R/gas;
- sia opportuno prescrivere alla società, come suggerito dalla Commissione nel suo parere, di comunicare tempestivamente all'Autorità eventuali sviluppi nelle partecipazioni dei nuovi azionisti di controllo nel settore dell'energia elettrica o del gas che possano creare una situazione di conflitto di interesse nella gestione del sistema di trasporto del gas;
- l'incorporazione di Sole Bidco S.p.a. e SGI Holding S.p.a. nella società ha avuto come effetto una semplificazione della struttura della catena di controllo, senza tuttavia modificare l'assetto preso a base della decisione preliminare di ricertificazione di cui alla deliberazione 219/2017/R/gas

DELIBERA

1. di adottare la decisione finale di certificazione per Società Gasdotti Italia S.p.a. in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 10 e 11, della direttiva 2009/73/CE, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo punto 2;
2. di prescrivere a Società Gasdotti Italia S.p.a. di:
 - a. portare a termine, entro 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione della decisione di ricertificazione preliminare della società, l'acquisizione delle reti non di proprietà gestite, o in caso contrario, procedere alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione di tali reti, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità;
 - b. comunicare tempestivamente all'Autorità ogni modifica sostanziale dei requisiti previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE relativi all'assetto di controllo della società e/o ai diritti vantati dagli azionisti di controllo nei confronti di imprese di produzione e/o fornitura o comunque di ogni variazione sostanziale delle condizioni verificate dall'Autorità ai fini del presente provvedimento che possano configurare una violazione del citato articolo 9;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Società Gasdotti Italia S.p.a.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, congiuntamente al parere della Commissione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni